

DELIBERA n° 150 / 2020

Definizione della controversia

XXXXXXXXX / TELECOM ITALIA S.p.A.

GU14 372/18

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA

nella seduta del 08/07/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CORECOM);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
 - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
 - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM SICILIA per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra*

operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

VISTA l’istanza di definizione presentata dal sig .XXXXXXXXX in data 31.05.2018 protocollo n. 30647;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;

CONSIDERATA la posizione dell’istante:

In data 08.03.2018, il Sig. XXXXXXXXX, aderendo all’offerta “Tim Smart Fibra 200M” (19,90 euro mensili), ricevendo garanzie sulla copertura del servizio sulla propria zona, sottoscriveva regolare contratto. La conferma della copertura del servizio (fibra fino a 20 mega) presso l’abitazione dell’istante emergeva anche dal sito web Telecom.

In data 13 marzo i tecnici Telecom giunti presso l’abitazione dell’istante – a seguito del sopralluogo effettuato – comunicavano l’impossibilità all’attivazione della fibra. Con pec del 15.03.2018, stante l’impossibilità di fruire del servizio come contrattualmente stabilito, l’istante inviava reclamo chiedendo la risoluzione del contratto ed un risarcimento pari ad €. 1.000,00 per i danni patiti a seguito del disservizio.

Nonostante il reclamo *de quo* nessun riscontro da parte della Telecom si aveva e pertanto in data 16.04.2018 veniva inviata ulteriore pec di sollecito.

Nelle more del secondo sollecito, in data 23.03.2018, veniva depositata istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione ove veniva richiesto un “risarcimento danni pari ad € 1.000,00”.

All’udienza del 29.05.2018 veniva esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom Sicilia che si concludeva, però, con un verbale attestante il fallimento dello stesso.

Con l’istanza di definizione della controversia presentata il 31.05.2018 la parte istante richiedeva di “condannare la Telecom al pagamento dell’indennizzo previsto”;

CONSIDERATA la posizione dell’operatore Telecom Italia S.p.A.:

La Telecom Italia S.p.A. (di seguito *breviter* Telecom) presentando la propria memoria difensiva asserisce la correttezza del proprio operato gestionale avendo la

stessa fornito valida prova in ordine alle specifiche difficoltà tecniche e di avere tempestivamente informato l'utente prova ne sia che – in data 10.03.2018 – l'ordine veniva annullato per impossibilità tecnica.

Contesta infine l'invio di reclami mai pervenuti al Gestore.

Controdeduzioni dell'istante avverso memoria Vodafone:

L'istante avverso memoria di parte avversaria contestava quanto *ex adverso* dedotto reiterando le proprie richieste.

CONSIDERATA la motivazione della decisione:

In via preliminare senza entrare nel merito di una responsabilità della Telecom Italia relativa al proprio operato e condotta gestionale si rileva che, alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte per l'improponibilità ed improcedibilità della domanda.

All'uopo si evidenzia, come più volte ribadito dall'Agcom, l'incompetenza di questa Autorità in materia in provvedimenti che esulano il riconoscimento di rimborsi, storni ed indennizzi previsti dall'Allegato A Delibera Agcom 73/11/CONS.

Il ricorrente, nella domanda formulata con istanza per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione chiedeva a Codesto Organo giudicante il “risarcimento danni pari ad € 1.000,00” per le conseguenze relative ai disservizi subiti.

Si rileva che il Corecom non ha facoltà di emettere provvedimenti volti alla condanna di un risarcimento danni per inadempimento contrattuale, competenza, questa, demandata all'Autorità Giurisdizionale, dovendosi il Corecom attenere ai soli poteri riconosciuti dall'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori ed utenti.

Inoltre si osserva che la richiesta di indennizzo formulata nell'istanza di avvio per il procedimento di definizione rappresenta una “estensione” ovvero *de facto* una domanda nuova ed, in quanto tale, è comunque da ritenersi inammissibile non risultando esperito il prodromico tentativo obbligatorio di conciliazione.

Codesto Organo Giudicante, in ossequio alle indicazioni dell'Agcom, seppur volendo interpretare, in ottica di *favor utentis*, la correzione da “risarcimento” ad “indennizzo”, ci si trova nell'impossibilità di includere la generica richiesta nell'alveo degli indennizzi di cui all'Allegato A della delibera 73/11/CONS, non essendo fornito alcun riferimento e/o dato normativo.

Nulla inoltre dovrà essere riconosciuto per le spese relative al procedimento.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, arch.

Francesco Di Chiara, il Comitato all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Il rigetto della definizione del procedimento di cui al GU14 n. 372/18 promossa dal sig. XXXXXXXXX.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

Palermo, 08/07/2020

IL PRESIDENTE

Prof.ssa/avv. Maria Annunziata Astone

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

Il Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA

arch. Francesco Di Chiara